

STATUTO
della
"FONDAZIONE CAMERA -
CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA ETS"

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

Su iniziativa dell'Associazione "PROMOTORI DELLA FONDAZIONE CAMERA" è costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE CAMERA –
CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA ETS",

in forma abbreviata "FONDAZIONE CAMERA ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 – SCOPO E FINALITA'

La Fondazione non ha fini di lucro, ma si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, in particolare attraverso la valorizzazione e la promozione dell'arte fotografica in tutte le sue forme.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. f), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. i), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, co. 1, lett. g), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, co. 1, lett. z), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione si propone di promuovere e diffondere la divulgazione dell'arte fotografica attraverso la ricerca scientifica, lo studio, l'organizzazione di esposizioni, presso la propria sede o in qualunque altra sede ritenuta adeguata, l'organizzazione di percorsi didattici, l'organizzazione di attività educative che, d'intesa con istituti, istituzioni universitarie, culturali e di ricerca, italiane e straniere, enti del sistema scolastico, formativo e assistenziale, favoriscano la partecipazione attiva degli studenti di ogni ordine e grado e dei cittadini in generale, l'organizzazione di iniziative dedicate a persone con disabilità, l'organizzazione di seminari, simposi, congressi e convegni, la valorizzazione di collezioni e archivi, pubblici e privati, favorendone la conoscenza, la diffusione, la fruibilità, la tutela, anche attraverso il restauro ove necessario, la digitalizzazione, la pubblicazione di testi e la diffusione degli stessi attraverso qualunque canale, la realizzazione di eventi teatrali, musicali, cinematografici e radiotelevisivi,

l'organizzazione di festival e manifestazioni; il tutto attraverso il coinvolgimento dei fotografi, delle istituzioni italiane e internazionali, dei soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della fotografia in senso lato, a beneficio di esperti, amatori, studenti e, in generale, a beneficio di tutti coloro che alla fotografia vogliano avvicinarsi.

La Fondazione promuoverà con particolare attenzione la fotografia italiana.

La Fondazione potrà costituire un fondo di opere fotografiche, testi, documenti, attraverso acquisizioni e donazioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) – stipulare ogni atto o contratto ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via esemplificativa, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, nonché convenzioni con Enti Pubblici e Privati anche trascrivibili nei pubblici registri;
- b) – amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) – stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) – partecipare o concorrere (sia in sede di atto costitutivo che successivamente) ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, entro i limiti;
- e) – costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) – promuovere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, l'edizione, la diffusione e la commercializzazione di ricerche, di

studi, di materiali didattici, di atti di convegni e di qualsiasi altra opera attinente alle finalità della Fondazione utilizzando i mezzi e i supporti più opportuni;

g) svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione;

h) realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Patrimonio Indisponibile conferito in sede di atto costitutivo ed eventualmente incrementato successivamente da quei beni ad esso espressamente destinati;
- dal Patrimonio Disponibile, costituito:

a) dalle somme di denaro, dai beni in natura e dalle altre utilità che pervengano a titolo di contributo, donazione, disposizione testamentaria, sponsorizzazione o a qualunque altro titolo alla Fondazione da parte di Fondatori ovvero da altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni, società e persone giuridiche pubbliche o private e che non siano espressamente destinati a far parte del Patrimonio Indisponibile;

b) dai frutti del Patrimonio e dagli avanzi di gestione;

c) dai proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Il Patrimonio e le rendite che ne derivano sono destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione ed eventualmente, in caso di necessità, possono essere utilizzati per il ripiano di eventuali disavanzi di gestione.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e Privati;
- dai contributi dei Membri Fondatori, dei Membri Partecipanti e dei Membri Sostenitori;
- da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e altre similari;
- da entrate e proventi delle attività di interesse generale;
- da entrate e proventi delle attività secondarie e strumentali, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

La Fondazione gestisce le proprie attività mediante l'impiego delle risorse del proprio Patrimonio Disponibile, secondo le disposizioni statutarie e le eventuali condizioni poste dai donanti o danti causa.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori,

partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Essa ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Membri Fondatori;
- Membri Partecipanti;
- Membri Sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con apposito regolamento le condizioni e le modalità di partecipazione delle suddette categorie di membri alla vita e alle attività della Fondazione.

Membri Fondatori

Sono Membri Fondatori l'Associazione "PROMOTORI DELLA FONDAZIONE CAMERA" che, quale promotore, ha patrocinato la costituzione della Fondazione e sottoscritto l'atto costitutivo e la società INTESA SANPAOLO S.p.A. che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono altresì divenire Membri Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Patrimonio Disponibile o al Patrimonio Indisponibile, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio medesimo.

La maggioranza dei Membri Fondatori sarà composta da enti diversi dai soggetti richiamati all'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i quali soggetti, in ogni caso, non dovranno avere la maggioranza dei diritti di voto in concreto esercitabili o comunque detenere un'influenza dominante sulla Fondazione.

Membri Partecipanti

Possono divenire Membri Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, che il Consiglio di Amministrazione valuti di valore equiparabile al contributo in denaro stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La maggioranza dei Membri Partecipanti sarà composta da persone fisiche o enti diversi dai soggetti richiamati all'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i quali soggetti, in ogni caso, non dovranno avere la maggioranza dei diritti di voto in concreto esercitabili o comunque detenere un'influenza dominante sulla Fondazione.

Membri Sostenitori

Sono Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, che il Consiglio di Amministrazione valuti di valore equiparabile al contributo in denaro stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La maggioranza dei Membri Sostenitori sarà composta da persone fisiche o enti diversi dai soggetti richiamati all'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i quali soggetti, in ogni caso, non dovranno avere la maggioranza dei diritti di voto in concreto esercitabili o comunque detenere un'influenza dominante sulla Fondazione.

Perdita della qualifica di Membro Partecipante o di Membro Sostenitore

I Membri Partecipanti e i Membri Sostenitori conservano la loro qualifica per tutto il periodo annuale o pluriennale per il quale si impegnano a riconoscere alla Fondazione il proprio contributo. In caso di inottemperanza alla richiesta di adempimento dell'impegno assunto entro un congruo termine loro assegnato, i Membri Partecipanti o i Membri Sostenitori decadono di diritto dalla loro qualifica.

ARTICOLO 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7 – ORGANI E CARICHE

Sono organi e cariche della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Comitato Consultivo (ove nominato);
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove nominato);
- h) il Direttore Artistico (ove nominato);
- i) il Segretario Generale (ove nominato);

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE - FUNZIONAMENTO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato, e sono rieleggibili.

Compongono il Consiglio di Amministrazione:

- a) il Sindaco di Torino o un membro da questi indicato;

- b) tre membri indicati dal Membro Fondatore Promotore Associazione “PROMOTORI DELLA FONDAZIONE CAMERA”;
- c) un membro per ognuno dei Membri Fondatori; qualora la Città di Torino divenisse Membro Fondatore non ha diritto alla nomina di detto membro, stante la previsione di cui alla lettera a);
- d) un membro per ognuno dei Membri Partecipanti, indicati da ciascuno di essi, qualora il numero dei Membri Partecipanti sia tale da consentire il rispetto del numero massimo dei 15 Consiglieri; qualora invece i Membri Partecipanti dovessero essere di numero superiore, ad essi spetterà la nomina di un numero di Consiglieri tale da integrare il numero dei 15 Consiglieri, indicandoli sulla base di una decisione assunta dai Membri Partecipanti a maggioranza;
- e) un membro indicato da parte della maggioranza dei Membri Sostenitori, qualora questi abbiano raggiunto almeno il numero di cinque.

Qualora i Consiglieri in carica non siano già in numero di 15 (quindici) il Consiglio di Amministrazione può cooptare fino a 3 (tre) membri scegliendoli fra persone di comprovata esperienza nell’ambito del settore in cui opera la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto, per la maggioranza dei suoi membri, da persone indicate da soggetti diversi da quelli richiamati dall’articolo 4, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i quali soggetti, in ogni caso, non dovranno avere la maggioranza dei diritti di voto in concreto esercitabili nelle singole riunioni del Consiglio o comunque detenere un’influenza dominante sulla Fondazione.

Qualora venga meno, per qualsiasi causa, un Consigliere, alla sua sostituzione provvede il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dei soggetti ai quali spetta esercitare tale attribuzione, secondo quanto sopra previsto. Il Consigliere così nominato scade insieme con quelli in carica all’atto della sua nomina.

La perdita della qualifica di Membro Partecipante comporta di diritto la decadenza del Consigliere nominato su designazione del medesimo.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due (2) volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno tre (3) Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo mediante lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno tre (3) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di ventiquattro (24) ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute, anche esclusivamente, in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; ciò salvo quando siano richieste dallo Statuto maggioranze qualificate.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale dal segretario nominato dal Presidente o da chi ne fa le veci prima dell'inizio di ciascuna riunione e scelto anche tra soggetti diversi dai membri, dipendenti o collaboratori della Fondazione, ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal medesimo Presidente, nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione nessuno escluso né eccettuato. Il potere di rappresentanza attribuito è generale ed eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) - all'approvazione entro il mese di gennaio di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di maggio dell'anno successivo del bilancio d'esercizio, redatto nelle forme di cui all'articolo 13 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, laddove ne ricorrano le condizioni stabilite dalla legge o sia ritenuto opportuno, del bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Documenta altresì, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- b) - all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) - agli acquisti e all'alienazione dei beni mobili ed immobili in proprietà o altro diritto reale ed agli investimenti del denaro ricavato nonché alla messa a disposizione e/o alla cessione gratuita di beni mobili ed immobili ad Enti culturali di natura pubblica e/o privata;
- d) - alla predisposizione, stipula e modifica di eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento della Fondazione;
- e) - alla nomina ed alla revoca del Direttore Artistico e del Segretario Generale determinandone durata in carica, funzioni e compenso;
- f) - alla nomina ed alla revoca del Comitato Esecutivo, nonché eventualmente del Comitato Consultivo, ed alla determinazione delle modalità del loro funzionamento;
- g) - alla determinazione del rimborso spese per il Presidente, i Consiglieri ed i

membri dell'Organo di Controllo e degli emolumenti per i membri dell'Organo di Controllo medesimo e del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, se nominati;

h) - alla assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

i) - all'entrata di nuovi membri della Fondazione;

l) - alla determinazione delle quote annuali o pluriennali per le diverse categorie di membri della Fondazione;

m) – all'approvazione dei progetti da finanziare;

n) – alle attività diverse, secondarie e strumentali, che la Fondazione può svolgere, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;

o) ai rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate dei volontari;

p) – alle modifiche del presente Statuto;

q) – all'estinzione o scioglimento della Fondazione, alla nomina del Liquidatore e alla devoluzione del Patrimonio residuo.

Le delibere di cui alle lettere p) e q) devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio può nominare un Direttore Artistico e un Segretario Generale, che partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

Gli incarichi di Direttore Artistico e di Segretario Generale possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione alla stessa persona. Qualora non venisse nominato il Direttore Artistico, le competenze attribuite a quest'ultimo dal presente Statuto si considerano attribuite al Segretario Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o a più dei suoi membri i quali, se più di uno, agiscono come organo collegiale, come meglio infra precisato.

ARTICOLO 10 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, il Presidente e il Vice

Presidente, che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove esistente.

Al Presidente spetta tra l'altro:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori speciali nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano.

ARTICOLO 11 – COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, composto da un numero variabile di membri, scelti tra i propri componenti, con l'eventuale delega di parte dei propri poteri e di funzioni operative.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, il Direttore Artistico e il Segretario Generale della Fondazione.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano per analogia le regole stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 – COMITATO CONSULTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Consultivo composto da un numero variabile di membri, scelti fra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con parere consultivo e non

vincolante, il Presidente, il Direttore Artistico e il Segretario Generale della Fondazione.

Il Comitato Consultivo fornisce al Consiglio di Amministrazione pareri di valutazione sulle proposte scientifiche ed operative.

Salvo che sia diversamente stabilito all'atto di nomina, al Comitato Consultivo non compete alcun compenso, ma solo un rimborso spese nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina.

Per il funzionamento del Comitato Consultivo si applicano per analogia le regole stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 – DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve essere dotato di conoscenze approfondite nel campo della fotografia attestate da una formazione ritenuta idonea e avere una comprovata esperienza di direzione di un'istituzione di fotografia e/o di gestione di progetti fotografici di rilievo.

La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti.

Il Direttore Artistico esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di definizione, coordinamento e gestione delle attività culturali proprie della Fondazione, e in particolare le attività di cui al precedente articolo 3, con particolare enfasi nella promozione della fotografia in tutte le sue forme e declinazioni.

Il Direttore Artistico è responsabile della gestione, della cura, della conservazione, della valorizzazione e della pubblica fruizione del patrimonio culturale di proprietà della Fondazione, ivi comprese le raccolte archivistiche e bibliografiche eventualmente costituite.

Il Direttore Artistico partecipa, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo collegiale delegato, ove esistente.

Il Direttore Artistico dura in carica per il tempo previsto al momento dell'incarico; in ogni caso la carica non potrà eccedere di oltre 9 mesi il mandato

del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

ARTICOLO 14 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, e deve possedere adeguate e comprovate capacità nell'esercizio delle attività di competenza.

Nel rispetto delle direttive del Presidente, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, delle disponibilità finanziarie e strumentali assegnate, nonché delle responsabilità e delle prerogative del Direttore Artistico, compete al Segretario Generale la gestione organizzativa, amministrativa e tecnica della Fondazione.

In particolare, è compito del Segretario Generale:

- dare tempestiva esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto delle Aree operative interessate e garantendo il trasferimento delle informazioni al personale;
- dare impulso all'attività della Fondazione e proporre interventi, anche acquisendo proposte di dipendenti e collaboratori, per migliorarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
- svolgere una funzione di raccordo e armonizzazione tra le attività della Fondazione e le Aree operative, monitorando l'avanzamento delle iniziative, coordinando direttamente l'operato dell'Area Organizzazione e Gestione, programmando e supervisionando interventi infrastrutturali, di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili e strutture di pertinenza della Fondazione;
- predisporre i documenti preparatori del bilancio preventivo e di quello d'esercizio, elaborando informazioni, studi e proposte sul funzionamento della Fondazione e sui suoi obiettivi, nonché fornendo rapporti periodici sull'andamento economico, finanziario e organizzativo della stessa;
- curare la redazione di regolamenti di funzionamento della Fondazione, della relazione di missione e del bilancio sociale, laddove tali strumenti diventino obbligatori o comunque previsti su indicazione del Consiglio di

Amministrazione;

- sulla base del bilancio preventivo approvato e delle indicazioni del Presidente, e d'intesa con il Direttore Artistico, assegnare alle Aree budget e obiettivi, vigilando sul raggiungimento degli stessi;
- curare l'accertamento e la riscossione delle entrate, segnalando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
- supportare il Presidente e l'Organo di Controllo nell'esercizio delle proprie funzioni;
- nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti adottati, disporre provvedimenti di conferimento di incarichi, stipula di obbligazioni e assunzione di spese, nei limiti deliberati dal Consiglio, svolgendo ove eventualmente previsto la funzione di Responsabile Unico del Progetto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ed esecuzione dei relativi contratti;
- predisporre, d'intesa con il Direttore Artistico, la documentazione previsionale e consuntiva da presentare agli enti pubblici e privati e ai soggetti sostenitori che finanziano l'attività della Fondazione, curando i rapporti amministrativi e contrattuali con gli stessi, accertando le entrate e i relativi flussi finanziari, nonché predisporre la documentazione previsionale e consuntiva per la partecipazione a bandi o richieste di finanziamento in ambito locale, nazionale ed europeo;
- svolgere la funzione di responsabile della gestione del personale, curare il rispetto di normative e regolamenti, d'intesa con il Direttore Artistico proporre al Consiglio di Amministrazione modalità e procedure di selezione, attività di sviluppo e formazione delle risorse umane, nonché garantire l'applicazione del C.C.N.L. e degli accordi aziendali, supportando ove necessario il Presidente nelle relazioni sindacali;
- curare le relazioni con i consulenti del lavoro, fiscali, legali, tecnici, gli istituti di credito, le assicurazioni, gli enti autorizzatori, esercitando altresì la funzione di referente del Datore di lavoro per la sicurezza di lavoratori e utenti;
- partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, svolgendo in tale sede il ruolo di segretario;

- svolgere ogni altra attività utile e necessaria per il migliore svolgimento della propria funzione e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ARTICOLO 15 – ORGANO DI CONTROLLO

Salvo diversa disposizione di Legge, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, nominati come segue:

- un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e un membro supplente, indicati dal Membro Fondatore promotore Associazione "PROMOTORI DELLA FONDAZIONE CAMERA";
- un membro effettivo e un membro supplente indicati da parte della maggioranza dei Membri Fondatori;
- un membro effettivo indicato da parte della maggioranza dei Membri Partecipanti o, in mancanza dei Membri Partecipanti, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano anche Revisori Contabili, possono esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti e, in caso di redazione del bilancio sociale, attestare che esso sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove da redigere, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti

del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, si possono validamente svolgere anche in audio/video conferenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 8.

All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

ARTICOLO 16 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Membro Fondatore promotore Associazione "PROMOTORI DELLA FONDAZIONE CAMERA" provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 17 – DURATA E LIBRI SOCIALI

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

ARTICOLO 18 – ESTINZIONE

L'estinzione della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che nomina uno o più liquidatori e determina i criteri da seguire nella procedura di liquidazione.

Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto, con delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione e previo parere

positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore. La medesima destinazione del patrimonio è prevista in ogni caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Ente.

Le predette delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza qualificata indicata nell'art. 9.

ARTICOLO 19 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Firmato:

Emanuele Menotti CHIELI

Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO

Io sottoscritto Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di venti pagine, è copia conforme dell'allegato "B" all'atto a mio rogito del 20 marzo 2024, repertorio n. 11.419/4.711, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 25 marzo 2024 al n. 13235 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 25 marzo 2024